

DOCUMENTO UGL

AUDIZIONE COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO

CAMERA E SENATO

25 AGOSTO 2011

Decreto legge 13 agosto 2011, numero 138

Considerazioni generali

L'Unione Generale del Lavoro esprime forte preoccupazione ed allarme sulla tenuta economica e sociale del Paese, alla luce dei dati negativi o non adeguatamente positivi sull'andamento occupazionale, sul prodotto interno lordo, sulla pressione fiscale per le famiglie, sulla capitalizzazione delle imprese quotate, sul differenziale con i titoli di Stato tedeschi che amplia il peso del nostro debito pubblico.

In ragione di ciò, l'Unione Generale del Lavoro ribadisce la centralità del metodo del confronto che prevede il coinvolgimento attivo delle Parti sociali, rappresentanti del mondo del lavoro e delle attività produttive, con l'obiettivo di individuare con il Governo e, più in generale, con il Parlamento delle misure eque, responsabili ed efficaci per garantire il raggiungimento di più obiettivi convergenti, dalla difesa dei posti di lavoro e del potere d'acquisto, compreso quello dei dipendenti statali, al rilancio dell'economia e del territorio, ad iniziare dal Mezzogiorno, dalla stabilizzazione dei conti pubblici alla tutela del patrimonio nazionale, rappresentato, fra l'altro, dalla produzione di qualità made in Italy, dall'industria manifatturiera e dal turismo.

Il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, il terzo provvedimento con carattere di urgenza in soli tre mesi dopo i decreti legge 70 del 13 maggio e 98 del 6 luglio, presenta, nel giudizio dell'Unione Generale del Lavoro, elementi positivi a fronte di aspetti da approfondire con estrema attenzione e che al momento presentano connotati critici.

In particolare, fra le note positive, vi è, da subito e non con delega successiva, il riequilibrio della tassazione sugli strumenti finanziari, alla luce della iniquità delle attuali aliquote che favoriscono le rendite, e, quindi, spesso, la speculazione, e penalizzano il piccolo risparmio detenuto dalle famiglie nei conti correnti per le necessità straordinarie ed imprevedibili.

La previsione di una sola aliquota con valore massimo del 20% risponde pertanto a questa esigenza di riequilibrio e di equità più volte sostenuta dall'Unione Generale del Lavoro.

In materia di lavoro, premesso che gli aspetti relativi alla contrattazione collettiva trattati nell'articolo 8 dovrebbero essere mantenuti nella disponibilità delle Parti sociali che anche recentemente, il 28 giugno scorso, hanno sottoscritto una fondamentale intesa su rappresentanza, rappresentatività ed esigibilità dei contratti, è altamente significativa la

previsione dall'articolo 12 che introduce nel Codice penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: si tratta di una norma di civiltà, fondamentale in un Paese come il nostro nel quale, purtroppo, si registrano ancora episodi di inqualificabile sfruttamento del lavoro di cittadini italiani e stranieri.

Nulla osta, invece, per quanto attiene all'ampliamento del campo di applicazione della disciplina sui fondi interprofessionali e al riconoscimento dei livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini.

È apprezzabile il taglio dei costi della politica, in particolare le misure contenute agli articoli 13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli organi costituzionali -, 14 - Riduzione del numero dei consiglieri ed assessori regionali e relative indennità -, 15 - Soppressione di province e dimezzamento dei consiglieri ed assessori -, 16 - Riduzioni dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni - e 18 - Voli in classe economica.

Qualche riflessione in più è, però, opportuna per evitare che da una logica di tagli strettamente lineare e quantitativa possa derivare un paradossale disagio per il cittadino in termini di rappresentanza e di qualità dei servizi.

Nello specifico, la cancellazione dei consigli comunali nei comuni con meno di mille abitanti riduce il confronto all'interno della comunità a fronte di risparmi probabilmente esigui per l'ente locale; considerando l'ammontare del gettone presenza, il minore costo per la singola amministrazione può essere quantificato in poche migliaia di euro. Non si tratta di difendere posizioni di casta, ma di valorizzare il momento del confronto democratico, per cui, in alternativa alla cancellazione dei consigli comunali, si può proporre il dimezzamento del numero dei componenti, chiamati a svolgere il loro incarico in forma gratuita.

Attenzione dovrà essere riposta anche alle conseguenze sul cittadino e sul personale dipendente della soppressione delle province, cosa peraltro non semplice alla luce del dettato costituzionale, soprattutto se la loro cancellazione avviene in assenza di un quadro normativo chiaro sulle competenze, sulle attribuzioni e sulla tutela dei lavoratori.

L'articolo 1 del decreto legge si presta a numerose e diverse considerazioni critiche in merito alla possibilità che anche il fondo per le aree sottoutilizzate possa essere soggetto a tagli nel prossimo anno, cosa che penalizza principalmente le regioni meridionali; all'anticipo di un anno della clausola legata alla delega per la riforma fiscale ed assistenziale, che, se non attuata, porterà ad un taglio nelle deduzioni e nelle detrazioni

Irpef, con conseguente riduzione del potere d'acquisto delle famiglie; alla norma sul differimento del pagamento delle tredicesime dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che non rispettano gli obiettivi economici e finanziari e, sempre per i dipendenti pubblici, alla maggiore attesa per il pagamento del trattamento di fine servizio; ai maggiori ed anticipati tagli a Regioni ed Autonomie locali; all'anticipo dell'avvio del processo che porterà alla parificazione dell'età pensionabile delle donne nel settore privato, senza prevedere neanche la destinazione dei risparmi, come accade nel pubblico, verso interventi di politica sociale volti a migliorare la qualità e la quantità dei servizi per l'infanzia e la non autosufficienza; all'accorpamento delle festività che non sembra avere impatti economici tali da giustificare una misura che colpisce ricorrenze che hanno un forte valore simbolico per il nostro Paese e per il mondo del lavoro.

Il contributo di solidarietà disposto dall'articolo 2 è ragionevole nell'ammontare, anche se andrà specificato meglio, per non penalizzare soltanto il lavoro dipendente, quali redditi o proprietà immobiliari o mobiliari considerare, mentre sarà importante prestare la massima attenzione alle norme contenute nel capitolo sulle liberalizzazioni, per evitare contesti a più velocità che penalizzano il territorio, i cittadini e i lavoratori dei diversi comparti interessati, dalle farmacie al trasporto locale, compreso quello effettuato con taxi.

La liberalizzazione su tutto il territorio nazionale dell'orario di apertura dei negozi – articolo 6 - rischia di avere delle ripercussioni negative sui livelli occupazionali, per la probabile chiusura dei piccoli esercizi commerciali non in condizione di competere con la grande distribuzione, e sulla tenuta sociale delle famiglie.

Laddove entrambi i coniugi lavorano nel commercio, essi si potranno trovare in difficoltà nell'espletare quel ruolo di educazione verso i figli e di assistenza reciproca che la Costituzione riconosce loro.

Nello stesso articolo 6, vi è inoltre, cosa negativa, l'abolizione del Sistri, il sistema di controllo telematico della tracciabilità dei rifiuti, uno strumento fondamentale per assicurare un più accurato controllo sulla produzione, trasporto e smaltimento di sostanze pericolose per il cittadino e l'ambiente, sulle quali spesso si concentra l'attenzione di organizzazioni criminali, mentre nel seguente articolo si nutre qualche perplessità in merito all'estensione pure alle società che operano nel settore delle energie rinnovabili del contributo sul volume dei ricavi applicato alle compagnie del comparto energetico.

Osservazioni infine su un paio di articoli che interessano il mondo del lavoro.

La previsione contenuta nell'articolo 9, che permette alle aziende che operano su più unità produttive di evadere gli obblighi imposti dalla normativa sul collocamento obbligatorio attraverso l'assunzione di tutti i soggetti in una sola delle stesse, si presta ad alimentare delle situazioni discriminatorie nei confronti di categorie di lavoratori fortemente svantaggiati, che potrebbero essere occupati in attività non qualificanti e con una partecipazione ridotta alla vita aziendale.

Da ultimo, una considerazione circa la riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; si osserva che tale riduzione riguarda esclusivamente la componente che dovrebbe rappresentare il cuore dell'organismo – i rappresentanti del mondo produttivo - mentre il numero dei componenti di nomina della politica resta immutato e si apre alle associazioni di promozione sociale e del volontariato.

In conclusione, da tutto quanto esposto, emerge un giudizio differenziato, destinato a mutare in un senso o nell'altro in ragione della capacità e della volontà politica di introdurre misure di equità, che non incidano sui redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che non tocchino il trattamento di fine rapporto, che assicurino alle giovani generazioni un futuro pensionistico di maggiori certezze, che introducano norme ancora più vincolanti per ridurre il peso delle consulenze, le quali, oltre ad alimentare i costi della politica, intaccano le brillanti professionalità esistenti nella pubblica amministrazione, e che rafforzino e razionalizzino la lotta al sommerso e all'evasione contributiva e fiscale, come auspicato anche dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e dalla Conferenza episcopale italiana.

A tal proposito, in merito a due questioni delle quali si è molto dibattuto, l'Unione Generale del Lavoro reputa possibile l'aumento dell'Iva di un punto percentuale - due per i beni di lusso - affiancando la misura alla definizione di un nuovo paniere di beni di prima necessità per i quali l'imposta dovrebbe essere mantenuta al minimo, mentre, per quanto riguarda l'ipotesi di introdurre dei condoni, in particolare a carattere fiscale, premesso che tali misure non rappresentano un segnale positivo nei confronti degli onesti contribuenti, esse possono essere adottate nel momento in cui è evidente che si tratta di misure una tantum destinate a non essere più riproposte nel futuro e che, soprattutto, penalizzino il comportamento recidivo di quei contribuenti che in già in passato hanno beneficiato di analoghi provvedimenti.

Analisi del decreto legge 138 del 13 agosto 2011

Articolo	Contenuto	Commento
Art. 1- Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica	<p>Il comma 1 modifica la voce indebitamento degli importi indicati nella tabella all'allegato C del DI 98/2011. È possibile che gli incrementi siano ridotti (50%) per effetto delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute al successivo articolo 7. Il comma 2 interviene sull'articolo 10, comma 1, del DI 98/11. Il comma 3 impone nuovi obblighi alle amministrazioni indicate nel DI 112/08 di riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale (-10% rispetto a quanto conseguito nel 2009); alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale con esclusione degli enti di ricerca (almeno il 10% della spesa). Il comma 6 anticipa le misure contenute al comma 1 ter dell'articolo 40 del DI 98/11 collegate alla cosiddetta delega di riforma fiscale ed assistenziale. La clausola scatta se la delega non viene esercitata entro il 30 settembre 2012 e non più entro il 30 settembre del 2013. Il comma 7, che aggiunge un periodo all'articolo 10, comma 12, del DI 98/11, prevede la possibilità che il pagamento della tredicesima mensilità al personale pubblico sia differito in tre rate posticipate nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati. Il comma 8 modifica l'articolo 20 del DI 98/11, relativo al patto di stabilità interno, nella parte dedicata al contributo che regioni ed autonomie locali danno al contenimento della spesa pubblica. Nella specifico, il presente comma prevede per le regioni a statuto ordinario che già dal 2012 il taglio</p>	<p>Il maggiore indebitamento è di 6 miliardi di euro per il 2012 e di 2,5 miliardi di euro per il 2013. È atteso un decreto ministeriale per la ripartizione degli importi per i singoli ministeri. Il contenuto del comma 2 del presente articolo comporta il fatto che anche il fondo per le aree sottoutilizzate possa essere colpito dai tagli di bilancio; la cosa penalizza maggiormente le regioni del Mezzogiorno. Le amministrazioni che entro il 31 marzo del 2012 non si adeguano alle norme sugli uffici dirigenziali e la spesa per la dotazione organica non potranno assumere nuovo personale. È comunque significativo che siano previste delle eccezioni alla norma per particolari enti o comparti. Resta comunque il fatto che la pubblica amministrazione è destinata a ridurre il proprio personale, cosa che potrebbe avere riflessioni negativi sul livello delle prestazioni e dei servizi erogati. La norma che anticipa di un anno i tagli alla spesa connessa alle agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni o di deduzioni rende quanto mai urgente arrivate ad una riforma fiscale che poggi su misure pro-family, che sostenga i redditi da lavoro dipendente e da pensioni, che tuteli il disagio sociale. La norma sul differimento del pagamento della tredicesima mensilità fino a tre rate posticipate penalizza oltremodo i dipendenti delle</p>

	<p>sia di 1,6 miliardi di euro; per le regioni a statuto speciale per le province autonome che già dal 2012 il taglio sia di 2 miliardi di euro; per le province il taglio sia di 700 milioni per il 2012 e poi di 800 milioni a decorrere dal 2013; per i comuni sia di 1,7 miliardi per il 2012 e poi di 2 miliardi a decorrere dal 2013. La norma anticipa anche quanto previsto per premiare la virtuosità delle amministrazioni regionali e locali. Il comma successivo anticipa di un anno (a decorrere dal 2012 e non dal 2013) il via libera alla possibilità di incrementare le addizionali regionali all'Irpef contenuta nel dlgs 68/2011 sulla fiscalità regionale, mentre il successivo comma permette la stessa cosa ai comuni. Anche in questo caso, eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate per non aumentare la pressione sull'Irpef. Una norma successiva riguarda l'imposta provinciale di trascrizione. Il comma seguente prevede che i fondi per il trasporto pubblico locale (art. 21, comma 3, DI 98/11) siano distribuiti sulla base di criteri premiali individuati da una apposita struttura paritetica stato-regioni. Un successivo comma aggiunge un comma all'articolo 15 del DI 98/11, dedicato alla liquidazione degli enti dissestati e alla nomina dei commissari. Un ulteriore comma amplia il campo di applicazione della norma contenuta nel DI 78/10 sugli interventi a salvaguardia dell'euro (articolo 17). Il seguente comma estende anche agli anni 2012, 2013 e 2014 il contenuto dell'articolo 72 del DI 112/08, relativo al personale pubblico prossimo al collocamento a riposo per limiti di età; in particolare si fa riferimento al collocamento a</p>	<p>amministrazioni pubbliche che certamente non possono essere indicati come la causa di dissesti finanziari o di situazioni di spesa fuori controllo. L'anticipo e l'inasprimento delle misure comporta maggiori tagli nel biennio 2012-2013: alle regioni a statuto ordinario per 2,4 miliardi; alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per 3 miliardi; alle province di 1,1 miliardi; ai comuni di 2,7 miliardi di euro. È indubbio come questa stretta comporterà una riduzione dei servizi e/o un inasprimento della pressione fiscale locale e regionale, cosa peraltro riconosciuta esplicitamente nel momento in cui si permette a regioni e comuni di adeguare in crescita le proprie addizionali Irpef. Sarebbe opportuno prevedere una partecipazione delle organizzazioni sindacali confederali del trasporto pubblico locale e delle associazioni datoriali alla costituenda struttura paritetica che dovrà distribuire le risorse dedicate al trasporto pubblico locale. L'articolo in questione interviene anche in materia di pensioni dei dipendenti pubblici, estendendo la norma sui 40 anni di contributi, mentre sembrano ridursi le possibilità per restare a lavoro oltre i limiti di età. Una attenta riflessione deve essere fatta sulla misura contenuta al comma 20, laddove si anticipa la norma contenuta nel DI 98/01 che prevede la parificazione dell'età pensionabile di donne ed</p>
--	--	---

	<p>riposo raggiunti i 40 anni di contributi. Il successivo comma interviene sull'articolo 16 del dlgs 503/92, relativo alla prosecuzione da parte del dipendente pubblico del rapporto di lavoro oltre l'età per la pensione di vecchiaia. Il comma 18 prevede la possibilità per il personale in carriera prefettizia o avente qualifica dirigenziale possa essere destinato ad altro incarico anche prima della scadenza dell'incarico; il successivo comma specifica un passaggio del dlgs 165/01 laddove all'articolo 30 si parla di trasferimento intercompartimentale. Il comma 20 anticipa dal 2020 al 2016 l'avvio del percorso che porterà alla parificazione dell'età pensionabile delle donne nel settore privato con quella degli uomini; l'equilibrio sarà raggiunto nel 2028 e non nel 2032. Il comma 21 riguarda il personale del comparto della scuola e accademico: il collocamento in pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è nell'anno scolastico o accademico successivo al conseguimento dei necessari requisiti. Il comma 22 prevede che il trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici sia erogato non più entro sei mesi, ma entro 24 mesi; sono previste delle eccezioni connesse al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o a regolamenti applicabili nell'amministrazione, per le quali la decorrenza è sempre di sei mesi. La norma trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, per cui sono esclusi tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Il comma 24 introduce una importante novità in fatto di festività infrasettimanali: escluse quelle riconosciute con i</p>	<p>uomini nel settore privato: il progressivo aumento dell'età partirà nel 2016 e non nel 2020, con il pareggio che sarà raggiunto nel 2028 e non nel 2032. A differenza del settore pubblico, dove i risparmi ottenuti con il pareggio saranno destinati a politiche di carattere sociale (in particolare per alleviare il peso dell'assistenza alla non autosufficienza e all'infanzia), la stessa cosa non è prevista per il settore privato. Di fatto si chiede alle donne che lavorano un sacrificio ulteriore, senza benefici concreti, sacrificio che è richiesto anche al personale del comparto della scuola che andrà in pensione un anno dopo il conseguimento dei necessari requisiti. La norma sul pagamento del trattamento di fine servizio è fortemente penalizzante. La norma sulle festività infrasettimanali, che troverà applicazione dal 2012, dovrà essere applicata con attenzione; di certo il 1° maggio, in quanto festa internazionale del lavoro, non dovrà essere spostata. In linea generale, si deve anche ribadire la necessità che ogni misura riguardante il pubblico impiego sia correttamente approfondita con le organizzazioni sindacali; ciò vale soprattutto per quelle norme destinate ad incidere sulla disponibilità economica del lavoratore pubblico o su altri fattori, come la sede di lavoro o la mansione. Stesso discorso deve essere fatto anche per quanto riguarda la prevista soppressione, con presa in carico degli</p>
--	---	--

	<p>trattati con la Santa sede, le altre festività, comprese quelle per il patrono, saranno fissate di venerdì o di lunedì o coincidono con la domenica. Il comma 25 incrementa di 2 miliardi la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, mentre i due successivi commi riguardano Roma Capitale, in particolare la liquidazione di importi inseriti nel piano di rientro e l'estinzione dei debiti da parte del commissario straordinario. Il comma 28 prevede che la commissione chiamata a valutare la media dei trattamenti economici dei parlamentari (articolo 1, DI 98/01) sia integrata da un esperto del Ministero dell'economia. Il comma 29 estende anche ai dipendenti pubblici l'applicazione degli articoli 2103 e 2104 del codice civile relativi rispettivamente alle mansioni del lavoratore e alla diligenza dello stesso, ciò in ragione di una accentuazione del processo di mobilità intercompartimentale. Il successivo comma fa riferimento al periodo di aspettativa per i dipendenti pubblici componenti di organi. Il comma 31 prevede la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore a 70 unità; la norma presenta delle eccezioni e trova applicazione entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge. Il comma 32 riguarda il calcolo del trattamento di fine servizio per incarichi dirigenziali; la norma trova applicazione agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge e a tutti quelli con decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.</p>	<p>amministrazioni vigilanti, di enti pubblici non economici, norma che non si applica ad alcuni organismi quali gli ordini professionali, le loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti legati alla resistenza e alla memoria delle deportazioni, alle autorità portuali e agli enti parchi.</p>
Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate	<p>Il comma 1 introduce, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, un</p>	<p>Il contributo di solidarietà esteso a tutti i redditi sopra</p>

	<p>contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo pari ad almeno 90mila euro annui nella misura del 5% per la parte compresa fra 90mila e 150mila euro e del 10% per la parte eccedente 150mila euro; il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito. Lo stesso comma abroga una serie di norme introdotte nel recente passato: il contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici (DI 78/10), per i pensionati (DI 98/11). È prevista anche una clausola di salvaguardia per il contribuente. È atteso entro il 30 settembre un decreto attuativo da parte del Ministero dell'economia. Il comma 3 riguarda i giochi pubblici: sarà possibile per l'amministrazione competente introdurre nuove modalità di gioco del Lotto. Sempre al fine di assicurare maggiori entrate, il direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà proporre, entro il 31 dicembre 2011, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette. Le due misure dovrebbe garantire introiti per 1,5 miliardi di euro. Il comma 4 pone a 2.500 euro il limite di utilizzo legale del contante come mezzo di pagamento, fissato dal Dlgs 231/07 a 5.000 euro, al fine di migliorare il contrasto al riciclaggio di proventi di attività criminose o di terrorismo; entro il 30 settembre 2011 dovranno adeguarsi i titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Il comma 5 introduce una nuova sanzione accessoria in materia di sanzione per evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto che colpisce gli iscritti ad albi o ordini professionali; è possibile una sospensione fino ad</p>	<p>una determinata soglia è una misura ragionevole. L'introduzione da subito (e non con l'esercizio della delega di riforma fiscale ed assistenziale) del riequilibrio della tassazione sugli strumenti finanziari è un successo per la nostra Organizzazione sindacale che da tempo lamenta la differente e penalizzante tassazione che colpiva maggiormente il piccolo risparmio e avvantaggiava fuori luogo la speculazione. Una tassazione al 20% - con l'importante esclusione dei titoli di Stato e del risparmio previdenziale - è congrua e garantisce una maggiore equità.</p>
--	--	---

	<p>un mese che possono diventare sei in caso di recidiva. La sanzione può essere disposta nei confronti di tutti gli associati se le violazioni sono commesse nell'esercizio di una attività professionale in forma associata. I commi da 6 a 34 portano al riequilibrio della tassazione delle diverse tipologie di strumenti finanziari, con l'adozione di una nuova aliquota intermedia fra le attuali 12,5% (rendite finanziarie) e 27% (conti correnti) non superiore al 20%. La nuova aliquota non si applica ai titoli di Stato italiani e a quelli di altri Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle forme di previdenza complementare (Dlgs 252/05), ai titoli al risparmio per il Mezzogiorno (Decreto Sviluppo, DI 70/11), ai piani di risparmio a lungo termine nonché a specifici interessi dei prestiti obbligazionari (articolo 26 quater, comma 8 bis, Dpr 600/73) e ad eventuali minore aliquote introdotte in ragione di obblighi comunitari. La nuova aliquota sugli strumenti finanziari si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2012. Una serie di commi (dal 13 al 24) contengono misure di coordinamento con norme esistenti e per superare alcune criticità emerse relativamente al soggetto emittitore ed investitore, mentre i successivi commi contengono disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime di tassazione. Il comma 35 è relativo alla potestà accertativa in materia di congruità con gli studi di settore, mentre il seguente comma 36 indirizza le maggiori entrate (stimate in 1,919 miliardi di euro) verso l'Erario.</p>	
<i>Liberalizzazioni</i>		
Art. 3 – Abrogazione	In attesa della riforma dell'articolo	Il processo che intende avviare

<p>delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</p>	<p>41 della Costituzione, l'articolo obbliga tutti i livelli di governo, ciascuno per le rispettive competenze, ad adeguare gli ordinamenti ai principi della libertà economica privata con gli unici vincoli riconducibili all'ordinamento comunitario, agli obblighi internazionali, all'assenza di misure in contrasto con altre parti della Costituzione o al possibile danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana o in contrasto con l'utilità sociale o alle disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali o vegetali, l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio culturale, alle disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica. Obiettivo dell'articolo è favorire la concorrenza fra le imprese. Il comma 3 prevede che siano comunque soppresse alla scadenza prevista (un anno) tutte le norme statali incompatibili con gli obiettivi prefissati dal presente articolo, mentre per comuni, province e regioni l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti costituisce un elemento positivo ai fini della valutazione della loro virtuosità. Anche gli ordinamenti professionali, comma 5, sono tenuti a garantire i principi di libera concorrenza su tutto il territorio nazionale; eventuali "numeri chiusi" per l'accesso dovranno essere motivati con ragioni di interesse pubblico, mentre è esplicitato l'obbligo per i professionisti di seguire dei percorsi di formazione continua permanente. Le successive lettere riguardano i tirocini, che devono garantire l'effettiva partecipazione all'attività formativa nonché un equo compenso; il compenso spettante</p>	<p>l'esecutivo con il presente articolo può portare a risultati positivi purché sia regolato con attenzione, così da evitare situazioni a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Per evitare questo rischio sarebbe quindi opportuno avere delle linee guida definite in sede di conferenza unificata. La questione dell'accesso alle professioni è reale e preoccupante, in quanto penalizza soprattutto le giovani generazioni, le quali spesso non sono neanche ricompensate in maniera equa per la loro attività. Particolare attenzione deve essere riposta anche agli aspetti connessi ai vincoli territoriali per l'esercizio delle attività; si pensi, ad esempio, alla disciplina che regola il servizio taxi che ha una sua validità.</p>
---	--	--

	<p>ai professionisti sulla base di tariffe professionali derogabili; la tutela del cliente attraverso la stipula di assicurazione da rischi; l'istituzione di organi a livello territoriale e nazionale per le questioni disciplinari; la pubblicità informativa. L'articolo poggia sui concetti di libertà di concorrenza e di impresa, per cui ogni restrizione è abrogata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 9 specifica come deve intendersi il termine restrizione: numeri chiusi; concessione di licenze; esercizio fuori territorio; distanze minime; esercizio di attività in più aree; indicazione tassativa della forma giuridica; imposizioni di prezzi minimi o commissioni; obbligo di fornitura di servizi complementari. È atteso un regolamento per eventuali restrizioni diverse da quelle al comma precedente, mentre con decreto della presidenza del consiglio dei ministri possono essere valutate delle eccezioni. Il comma 12 fa riferimento al processo di dismissione degli immobili della Difesa e al relativo utilizzo delle risorse finanziarie.</p>	
<p>Art. 4 – Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea</p>	<p>L'articolo riprende la questione della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, sulla quale recentemente si è espresso il corpo elettorale con un referendum abrogativo per la parte relativa all'acqua. La norma insiste sul concetto di gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio. Ritorna la verifica della compatibilità del servizio pubblico locale con la realtà del mercato e i bisogni della</p>	<p>La questione della gestione dei servizi pubblici locale è materia sensibile della quale si dibatte da tempo e sulla quale è fondamentale assicurare la massima trasparenza, il più ampio confronto sociale e il rispetto delle esigenze e delle aspettative delle comuni locali, così da garantire i livelli occupazionali e la qualità del servizio erogato a prezzi e tariffe compatibili con le condizioni economiche delle famiglie.</p>

	<p>comunità. Spetta all'ente locale la verifica (la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legge e poi con cadenza periodica) delle condizioni con propria delibera da inviare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; sempre gli enti dovranno stabilire le tariffe, tenendo conto delle compensazioni economiche. I successivi commi riguardano la possibilità per imprese private di effettuare attività nei servizi pubblici; l'esplicazione di procedure competitive ad evidenza pubblica; l'ipotesi di partecipazione a bandi di società a capitale interamente pubblico; il principio di reciprocità per le imprese estere non Ue; le prescrizioni sulle procedure competitive, comprese quelle con "gara a doppio oggetto"; l'affidamento diretto a società in house per bandi inferiori a 900mila euro; l'assoggettamento al patto di stabilità degli affidatari in house; l'applicazione del codice dei contratti pubblici; l'assunzione del personale e l'applicazione della norma sulla mobilità dello stesso; la vigilanza dell'organo di revisione dell'ente locale affidante; la distinzione fra la funzione di regolazione e quella di gestione (incompatibilità, divieti di nomina, commissioni di gara); la proprietà pubblica delle reti e la loro gestione; il caso del subentro; il regime transitorio.</p>	
Art. 5 – Norme in materia di società municipalizzate	La norma riserva una quota del fondo infrastrutture (250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014) per quegli enti locali che procedono alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica.	L'articolo, che non si applica al servizio idrico, intende promuovere la dismissione di partecipazioni azionarie da parte degli enti locali; è da verificare quanto forte sia l'incentivo finanziario previsto.
Art. 6 –	La prima parte dell'articolo è	L'eliminazione del Sistri

<p>Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni</p>	<p>relativa alle procedure di inizio attività, mentre i commi 2 e 3 portano alla cancellazione del Sistri, il sistema che avrebbe dovuto garantire la tracciabilità dei rifiuti. Il comma 4 estende a tutto il territorio nazionale la possibilità per gli enti locali di derogare agli orari di apertura degli esercizi commerciali. Il successivo comma è relativo ai compiti di DigitPa in merito ai pagamenti effettuati con modalità informatiche, mentre il seguente comma permette agli amministrazioni pubbliche di utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, lo stesso organismo per la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello stato.</p>	<p>rappresenta un passo indietro in un settore importante qual è il contrasto al traffico illecito di rifiuti, non giustificabile con le presunte difficoltà di ordine tecnico nella applicazione della normativa. La misura che estende a tutto il territorio nazionale la possibilità di derogare agli orari di apertura delle attività commerciali può avere delle ripercussioni negative sul piccolo commercio.</p>
<p>Art. 7 – Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia e del gas</p>	<p>L'aliquota del 5,5% (peraltro incrementata di 4 punti percentuali dal comma 3; la nuova aliquota è quindi del 9,5%) prevista sulle società del settore energetico si applica a quelle che hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore ad un milione di euro. La norma si applica anche alle società che operano nel settore delle rinnovabili (biomasse, solare-fotovoltaico, eolico), mentre il successivo comma ne prevede l'applicazione retroattiva dal 31 dicembre 2010. Vi è il divieto di traslare sul prezzo finale dei prodotti energetici al consumo. Dalla attuazione del presente articolo, il governo si attende entrate per 1,8 miliardi per il 2012 e per 900 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.</p>	<p>La norma contenuta al comma 1 inasprisce la pressione fiscale sulle società del settore energetico in quanto abbassa il tetto dei ricavi da 25 a 10 milioni; si tratta comunque di una misura equa in ragione dell'aumento dei carburanti poco giustificabile con l'incremento del prezzo del petrolio. Qualche perplessità si manifesta sull'estensione del campo di applicazione anche alle fonti rinnovabili, come anche sulla applicazione retroattiva. Positivo il divieto di scaricare sul consumatore finale il peso della aliquota, anche se è fondamentale controllare che ciò avvenga.</p>
<p><i>Misure a sostegno dell'occupazione</i></p>		
<p>Art. 8 – Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità</p>	<p>I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla</p>	<p>La norma interviene in un settore molto delicato nel quale il rapporto fra le parti è fondamentale e va</p>

	<p>maggiore occupazione, alla qualità dei contratti, alla emersione, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le intese possono riguardare l'organizzazione del lavoro e della produzione comprese materie oggi regolate da leggi, decreti legislativi o contratti collettivi (impianti audiovisivi, nuove tecnologie; mansioni, classificazione ed inquadramento del personale; contratti a termine, con orario ridotto, modulato o flessibile, solidarietà negli appalti, somministrazione; orario; modalità di assunzione e disciplina – comprese le cocopro e le partite Iva; trasformazione e conversione; conseguenze del recesso, escluso il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio).</p>	<p>evidentemente valorizzato, pur in un contesto nel quale è imprescindibile il rispetto di alcuni principi guida alla base del rapporto di lavoro subordinato. L'Unione Generale del Lavoro ha dimostrato in questi anni forte senso di responsabilità, contribuendo alla definizione di protocolli ed intese a livello nazionale, aziendale o territoriale, da ultimo con il protocollo del 28 giugno 2011 su rappresentatività, rappresentanza ed esigibilità dei contratti. Per questa ragione, sollecita la massima cautela possibile in materia di rapporto di lavoro ed organizzazione dello stesso in azienda, al fine di evitare situazioni discriminatorie verso categorie di lavoratori o penalizzanti per parte del territorio o per determinate aziende.</p>
Art. 9 – Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni	<p>Gli obblighi di assunzione di persone inserite nelle cosiddette categorie protette è da considerarsi a livello nazionale, per cui le aziende diffuse su tutto il territorio possono portare a compensazione le eventuali eccedenze di assunzioni avute in altre unità produttive. Vi è un obbligo di comunicazione telematica nonché la necessità di autorizzazione dei competenti servizi provinciali.</p>	<p>La norma nasconde un rischio che andrà attentamente valutato e che è quello che le aziende vorranno concentrare personale delle categorie protette esclusivamente in alcune unità produttive, con il rischio di alimentare un atteggiamento discriminatorio rispetto a personale diversamente abile.</p>
Art. 10 - Fondi interprofessionali per la formazione continua	<p>I fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 388/00 possono articolarsi su base regionale o territoriale e destinare parte delle risorse a loro disposizione ad attività formative per apprendisti e collaboratori a progetto.</p>	<p>La norma amplia il campo di applicazione della disciplina dei fondi interprofessionali che potranno operare anche solo su base regionale o territoriale nonché finanziare l'attività formativa di apprendisti e cocopro. Essendo uno strumento importante, è fondamentale che sia garantita</p>

		la massima trasparenza e partecipazione.
Art. 11 – Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini	La norma specifica che i tirocini formativi e di orientamento possono essere fatti esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti predeterminati dalle normative regionali. Con alcune eccezioni (che rimando al disagio fisico, mentale o sociale del soggetto), i tirocini non possono avere una durata superiore a sei mesi e possono essere promossi a favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre i dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studi.	L'articolo specifica che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trova applicazione l'articolo 18 della legge 196/97. Il punto diventa quello di assicurare sull'intero territorio nazionale una disciplina uniforme per evitare situazioni discriminatorie nei confronti del personale tirocinante.
Art. 12 – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	La norma introduce due nuovi articoli nel codice penale che colpiscono il cosiddetto caporalato. In particolare il 603 bis prevede, nel caso di sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Sono sintomatiche di sfruttamento la presenza di una o più circostanze, quali la sistematica retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionata rispetto alla quantità/qualità del lavoro; la sistematica violazione dell'orario di lavoro, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria, delle ferie; la violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, tali da mettere a rischio la tutela dell'incolumità del soggetto; la sottoposizione del lavorante a condizioni di sorveglianza degradanti. Sono da considerarsi aggravanti, con pena aumentata da un terzo alla metà, il reclutamento di più di tre lavoratori, il fatto che almeno uno sia minore, l'esposizioni a situazioni di grave	La previsione contenuta in questo articolo, che punisce penalmente chi sfrutta il lavoro altrui, è assolutamente condivisibile e risponde ad una esigenza più volte manifestata anche in occasione di precedenti indagine conoscitive parlamentari dall'Ugl, come Confederazione ed attraverso alcune sue federazioni di categoria maggiormente esposte al fenomeno, dall'edilizia all'agricoltura, fino al lavoro dei cittadini stranieri immigrati in Italia. Importante, oltre alle sanzioni penali previste, anche il fatto che siano state inserite delle pene accessorie che precludono, fra l'altro, la possibilità per il soggetto condannato di occupare uffici direttivi, sottoscrivere contratti di appalto o ottenere agevolazioni in termini di finanziamenti o contributi. Si dovrebbe ragionare sulla possibilità di estendere le pene accessorie pure alle imprese che hanno subappalto dei

	pericolo. L'articolo 603 ter è invece relativo alle pene accessorie per i condannati per i reati di cui all'articolo 603 bis.	lavori a soggetti poi condannati per sfruttamento del lavoro. Si tratterebbe di un rispondere in solido che potrebbe essere previsto almeno laddove palesemente è chiaro che vi è sfruttamento del lavoro.
<i>Riduzione dei costi degli apparati istituzionali</i>		
Art. 13 – Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum	A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli organi costituzionali si applica una riduzione delle retribuzioni o delle indennità di carica del 10% (per importi compresi fra 90mila e 150mila euro) e del 20% (per la parte eccedente i 150 mila euro). Il comma 2 prevede che la riduzione del 50% dell'indennità ai parlamentari che svolgono attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito pari o superiore al 15% dell'indennità stessa; la norma trova applicazione dal mese successivo al deposito presso la Camera di competenza della dichiarazione annuale dei redditi. La carica di parlamentare è incompatibile con altra carica pubblica elettiva; la norma si applica dalla prima legislatura utile. Il comma 4 lega le indennità parlamentari alla effettiva partecipazione alle attività, rimandando le Camere la definizione delle modalità per la verifica di ciò. Il comma 5 accorpa tutti i referendum abrogativi nella stessa tornata di voto.	Si tratta di norme apprezzabili che concorrono alla riduzione dei costi della politica e che dovrebbero incentivare la partecipazione ai lavori parlamentari da parte di senatori e deputati. Riguardo all'accorpamento dei referendum abrogativi nella stessa tornata, si manifesta ancora una volta l'ipotesi che i referendum stessi siano accorpati con le eventuali elezioni politiche o amministrative. La giustificazione del quorum è facilmente superabile se vi è una volontà comune volta a risparmiare denaro pubblico che è stato stimato in occasioni recenti nell'ordine di circa 400 milioni di euro.
Art. 14 – Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali	Essendo una materia riservata alla legislazione regionale, la norma si limita ad introdurre dei meccanismi premiali per quelle regioni che riducono il numero dei consiglieri in ragione della popolazione residente (da un minimo di 20 consiglieri più il presidente per le regioni fino a un milioni di residenti	Si tratta di misure condivisibili in quanto riducono i costi della politica, senza limitare il livello di rappresentanza e di partecipazione complessiva alle decisioni prese a livello regionale. Si auspica che le regioni vorranno adeguarsi a queste norme con grande

	<p>ad un massimo di 80 più il presidente per le regioni con più di otto milioni di residenti; norma da varare entro sei mesi ed attuata nella prima legislatura utile); il numero degli assessori (pari o inferiore ad un quinto dei componenti il consiglio regionale; norma da varare entro sei mesi ed efficace dalla prima legislatura utile); gli emolumenti comunque denominati in favore dei consiglieri (il trattamento non può superare quello dei parlamentari e deve essere commisurato alla effettiva partecipazione ai lavori del consiglio; decorre dal 1° gennaio 2012); che istituiscono un Collegio dei revisori dei conti (a decorrere dal 1° gennaio 2012); che realizzano il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali (entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto; misura efficace dalla prossima legislatura). Limitatamente alla regioni a statuto speciale è indice di virtuosità anche la soppressione delle province.</p>	<p>senso di responsabilità.</p>
<p>Art. 15 – Soppressione di province e dimezzamento dei consiglieri e assessori</p>	<p>La norma sopprime tutte le province, salvo quelle la cui popolazione residente rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300mila abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3mila chilometri quadrati. La norma decorre dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le province e i comuni coinvolti saranno aggregati ad altre province secondo le modalità dell'articolo 133 della Costituzione; in assenza di ciò le funzioni delle province sono trasferite alle regioni che possono eventualmente esercitarle anche</p>	<p>Le province con meno di 300mila residenti sono 36 (dieci localizzate in regioni a statuto speciale), anche se alcune di queste hanno una estensione superiore ai 3mila chilometri quadrati. L'abolizione delle province deve essere valutata con attenzione, in quanto se da un lato è necessario ridurre i costi della politica, dall'altro non si può non tener conto dei servizi erogati e del personale dipendente coinvolto che nella migliore delle ipotesi si troverà ad essere trasferito in un'altra città. Esistono quindi delle questioni importanti, compreso il ruolo costituzionale</p>

	<p>per il tramite di comuni o province limitrofe. Il comma 4 vieta l'istituzione di province in regioni con meno di 500mila abitanti. A decorrere dal primo rinnovo utile il numero dei consiglieri e degli assessori è ridotto della metà. La soppressione delle province comporta anche la relativa soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse. Sono attesi dei decreti per la revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.</p>	<p>ricosciuto alle province e il valore storico-culturale rappresentato da determinate province (si pensi, a solo titolo di esempio, a Trieste), che vanno necessariamente valutate con attenzione</p>
<p>Art. 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni</p>	<p>A partire dal prossimo rinnovo, il sindaco è il solo organo di governo nei comuni con popolazione residente pari o inferiore a mille abitanti. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri comuni contermini sempre con popolazione inferiore a mille abitanti attraverso delle unioni municipali, la cui popolazione residente è pari ad almeno 5.000 abitanti, salvo diversa previsione deliberata dalla giunta regionale. Il sindaco nei comuni con meno di mille abitanti viene eletto a suffragio universale e diretto; in caso di parità di voti, vi è ballottaggio fra i due più votati; in caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano (si applica l'articolo 71 del dlgs 267/00). Restano ferme le norme su ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità. Ai sensi del comma 4, se non vi sono comuni contermini con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, si applicano le norme per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale (costituita dai sindaci</p>	<p>La concentrazione nel solo sindaco dei poteri amministrativi e di rappresentanza politica, se riduce i costi complessivi, dall'altra parte penalizza la partecipazione popolare e democratica che si manifesta anche attraverso l'elezione di una minoranza in seno al consiglio comunale. Andrebbe quindi recuperata questa importante funzione, prevedendo magari l'assoluta gratuita della carica di consigliere comunale ed una ulteriore riduzione del numero complessivo degli stessi. Per quanto riguarda le unioni municipali è necessario procedere in tempi rapidi alla previsione di linee guida attuative per assicurare il corretto funzionamento di enti locali che, per quanto piccoli, rappresentano spesso un patrimonio di cultura, storia ed ambiente da tutelare. Il comma 9 riduce il numero dei consiglieri e degli assessori per i comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 3.000 abitanti (cinque consiglieri più il</p>

	<p>dei comuni), il presidente dell'unione municipale (eletto all'interno dell'assemblea) al quale spettano all'interno dell'unione le competenze del sindaco e la giunta municipale (gli assessori sono nominati dal presidente e devono essere in numero non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione complessiva uguale a quella dell'unione). Lo statuto disciplina il funzionamento degli organismi. È atteso un decreto ministeriale entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con la previsione di nomina di un commissario ad acta nel caso che entro sei mesi non avvenuta la costituzione dell'unione municipale. Il comma 9 indica il numero di consiglieri e di assessori massimo in ragione del numero di abitanti dei comuni. Il comma 10 specifica un parametro di calcolo contenuto nella legge 122/10, sempre connesso alle associazioni di piccoli comuni, mentre il successivo comma 11 specifica che a decorrere dal primo rinnovo utile i revisori dei conti dei comuni sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco a livello provinciale. Il comma 12 prevede che i costi di rappresentanza degli enti locali siano elencati in un apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del testo unico degli enti locali; il prospetto è trasmesso alla Corte dei conti ed è pubblicato sul sito dell'ente locale; è atteso uno schema tipo. Il comma 13 è relativo alla divieto di costituire società per i comuni nonché all'obbligo di cessione delle quote di partecipazione (entro il 31 dicembre 2012); al prefetto il compito di verificare il rispetto degli enti locali della norma, ai sensi del</p>	<p>sindaco e due assessori), fra 3.001 e 5.000 (sette consiglieri più il sindaco e tre assessori) e fra 5.001 e 10.000 (nove consiglieri più il sindaco e quattro assessori). La norma che prevede la scelta per estrazione dei revisori dei conti nei comuni sottrae gli stessi al controllo della politica.</p>
--	--	---

	comma 14, con eventuale nomina di un commissario ad acta.	
Art. 17 – Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro	La norma riduce sensibilmente il numero dei componenti del Cnel, principalmente per quanto riguarda la parte relativa alla rappresentanza del mondo produttivo. Infatti, se gli esperti nominati dal presidente della repubblica e dal presidente del consiglio dei ministri restano sempre 12, i rappresentanti del mondo produttivo passano da 99 a 48. Trova una rappresentanza (10 membri) anche il mondo delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Per effetto di una seconda modifica, gli atti del Cnel sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dell'organismo; possono essere istituite quattro commissioni con un numero massimo di 15 componenti. Il comma 2 abroga tutte le norme contenute nella legge 936/86, in particolare il comma 1 dell'articolo 6 (elezione vicepresidente) e 15 (comitati e commissioni), incompatibili con le nuove disposizioni.	Il Cnel si è caratterizzato negli anni come luogo di confronto positivo e concreto fra le parti sociali. In questo senso, è quindi fondamentale assicurare a tutti i soggetti sociali rappresentativi e che oggi sono presenti nel Cnel una adeguata rappresentanza al suo interno, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni sindacali confederali di rappresentanza dei lavoratori dipendenti e delle imprese. Non viene specificato quando la norma sulla riduzione del numero dei componenti andrà in vigore.
Art. 18 – Voli in classe economica	L'articolo prevede per tutta una serie di cariche elettive (dai parlamentari agli amministratori locali) o di nomina (amministratori) nonché per i dipendenti pubblici l'impiego di voli in classe economica per gli spostamenti e le missioni all'interno dell'Unione europea.	La legge dispone quanto viceversa avrebbe già dovuto essere affidato al buon senso e alla logica, in considerazione dei notevoli risparmi economici che possono realizzarsi attraverso l'utilizzo della classe economica nei voli.

Tabelle di approfondimento degli effetti del DI 138/11

Il peso dei decreti legge di luglio ed agosto 2011 *				
	2011	2012	2013	2014
DI 98 + DI 138	2,1 mld	24 mld	50 mld	55 mld

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

Contributo dei livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (DI 78/10, DI 98/11 e DI 138/11) – Mld €					
Livello di governo	2011	2012	2013	2014	2012-2014
Regioni	4	4,5+1,6	+1,6	+1,6	+4,8
Regioni e province autonome	0,5	1+2	+2	+2	+6
Province	0,3	0,5+0,7	+0,8	+0,8	+2,3
Comuni	1,5	2,5+1	+2	+2	+5

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

La clausola relativa alla riforma fiscale ed assistenziale – Modifica art. 40 DI 98/11*			
	2012	2013	2014
Art. 40 DI 98/11 vigente	-	4 mld	20 mld
Art. 40 DI 98/11 modificato da Art. 1 DI 138/11	4 mld	20 mld	-

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

Le agevolazioni fiscali su cui si applica la clausola dell'articolo 40 DI 98/11		
Categoria	Costo (mln e)	Voci principali (mln €)
Persone fisiche	103.439,20	Casa: 9.197,26 Famiglia: 21.449,40 Lavoro/pensioni: 56.812,13 Terzo settore: 135,39 Altre agevolazioni: 15.845,02
Enti non commerciali	403,47	Ires dimezzata: 168,60
Reddito d'impresa	10.300,45	Cuneo fiscale: 4.455,00
Accise	3.571,72	Esenzione compagnie aeree: 1.618,59 Agricoltura: 816,80 Società navigazione: 492,00
Iva	38.797,30	Prodotti al 10%: 23.239,00 Prodotti al 4%: 13.711,00 Ristrutturazioni edilizie: 523,00
Imposta registro e ipocatastale	4.724,44	Settore del credito: 1.638,00 Su prima casa: 1.152,70
Totale	161.236,58	

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

Il progressivo innalzamento dell'età pensionabile delle donne – 2016-2032 – mesi in più																	
Articolo	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32
18 DI 98	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	3
1 DI 138	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	3	-	-	-	-

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

Speranza di vita e progressivo innalzamento età pensionabile donne – Pensioni di vecchiaia settore privato – anno e requisito anagrafico – Art. 18 DI 98/11 vigente					
Anno	Requisito (anni+mesi)		Anno	Requisito (anni+mesi)	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
2013	65+3 mesi	60+3 mesi	2025	66+7 mesi	63+4 mesi
2014	65+3 mesi	60+3 mesi	2026	66+7 mesi	63+10 mesi
2016	65+7 mesi	60+7 mesi	2027	66+7 mesi	64+4 mesi
2019	65+11 mesi	60+11 mesi	2028	66+11 mesi	65+2 mesi
2020	65+11 mesi	61	2029	66+11 mesi	65+8 mesi
2021	65+11 mesi	61+2 mesi	2030	66+11 mesi	66+2 mesi
2022	66+3 mesi	61+9 mesi	2031	67+3 mesi	67
2023	66+3 mesi	62+1 mesi	2032	67+3 mesi	67+3 mesi
2024	66+3 mesi	62+6 mesi			

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

Speranza di vita e progressivo innalzamento età pensionabile donne – Pensioni di vecchiaia – anno e requisito anagrafico – Art. 18 DI 98/11 modificato da art. 1 DI 138/11*					
Anno	Requisito (anni+mesi)		Anno	Requisito (anni+mesi)	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
2013	65+3 mesi	60+3 mesi	2022	66+3 mesi	63+5 mesi
2016	65+7 mesi	60+8 mesi	2023	66+3 mesi	63+11 mesi
2017	65+7 mesi	60+10 mesi	2024	66+3 mesi	64+5 mesi
2018	65+7 mesi	61+1 mesi	2025	66+7 mesi	65+3 mesi
2019	65+11 mesi	61+8 mesi	2026	66+7 mesi	65+9 mesi
2020	65+11 mesi	62+1 mesi	2027	66+7 mesi	66+4 mesi
2021	65+11 mesi	62+7 mesi	2028	66+11 mesi	66+11 mesi

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

Possibili effetti dell'articolo 14 del DI 138/11 sul numero dei consiglieri regionali*				
Regione	Abitanti 2010 (mln)	Attuali consiglieri	Ipotesi futura	Differenza
Piemonte	4,446	60	51	- 9
Liguria	1,615	40	31	- 9
Lombardia	9,826	80	80	=
Veneto	4,912	60	51	- 9
Emilia Romagna	4,395	50	50**	=
Marche	1,559	43	31	- 12
Toscana	3,730	55	41	- 14
Umbria	0,900	31	21	- 10
Lazio	5,681	71	51	- 20
Campania	5,824	59	51	- 8
Abruzzo	1,338	45	31	- 14
Molise	0,320	30	21	- 9
Puglia	4,084	70	51	- 19
Basilicata	0,588	30	21	- 9
Calabria	2,009	50	41	- 9
Totale regioni S.O.	51,227	774	623	- 151
Valle d'Aosta	0,127	35	21	- 14
Trentino Alto Adige***	1,028	35+35	31	- 39
Friuli Venezia Giulia	1,234	59	31	- 28
Sicilia	5,042	90	51	- 39
Sardegna	1,672	80	31	- 29

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

**Per effetto dell'articolo 14, comma 1, lettera a), ultimo periodo, il numero dei consiglieri non può comunque aumentare

***Il Trentino Alto Adige rappresenta un caso particolare per la presenza delle due province autonome

Possibili effetti dell'articolo 14 del DI 138/11 sul numero degli assessori regionali*			
Regione	Attuali assessori	Ipotesi futura	Differenza
Piemonte	12	11	-1
Liguria	12	7	-5
Lombardia	16	16	0
Veneto	12	11	-1
Emilia Romagna	13	10	-3
Marche	10	7	-3
Toscana	10	9	-1
Umbria	8	5	-3
Lazio	16	11	-5
Campania	12	11	-1
Abruzzo	10	7	-3
Molise	8	5	-3
Puglia	14	11	-3
Basilicata	6	5	-1
Calabria	11	9	-2
Totale regioni S.O.	170	135	-35
Valle d'Aosta	8	5	-3
Trentino Alto Adige	4	7	3
Friuli Venezia Giulia	10	7	-3
Sicilia	12	11	-1
Sardegna	11	7	-4

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

**Il Trentino Alto Adige rappresenta un caso particolare per la presenza delle due province autonome

Effetti dell'articolo 15 del DI 138/11 – soppressione di province*		
Regione	Province con meno di 300mila abitanti	Province con più 3000 km²
Piemonte	4	
Valle d'Aosta	0	
Liguria	3	
Lombardia	1	1
Trentino Alto Adige	0	
Friuli Venezia Giulia	2	
Veneto	1	1
Emilia Romagna	1	
Marche	2	
Toscana	3	2
Umbria	1	
Lazio	1	
Campania	1	
Abruzzo	0	
Molise	2	
Puglia	0	
Basilicata	1	
Calabria	2	
Sicilia	2	
Sardegna	4	2
Totale Italia	31	6

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

Effetti dell'articolo 16 del DI 138/11 – soppressione rappresentanza politica*		
Regione	Comuni con meno di mille abitanti**	% su totale
Piemonte	597	30,7%
Valle d'Aosta	43	2,2%
Liguria	99	5,1%
Lombardia	326	16,8%
Trentino Alto Adige	121	6,2%
Friuli Venezia Giulia	47	2,4%
Veneto	40	2,1%
Emilia Romagna	19	1,0%
Marche	45	2,3%
Toscana	19	1,0%
Umbria	10	0,5%
Lazio	86	4,4%
Campania	68	3,5%
Abruzzo	106	5,4%
Molise	66	3,4%
Puglia	6	0,3%
Basilicata	24	1,2%
Calabria	74	3,8%
Sicilia	31	1,6%
Sardegna	118	6,1%
Totale Italia	1.945	

*Dati aggiornati al 24 agosto – elaborazione Iper Ugl

**Il numero può variare con il censimento d'ottobre, in quanto sono circa 200 (circa il 10% del totale) i comuni sempre al di sotto, ma vicini alla soglia

